

## PART TIME IN EDILIZIA

### CONTRATTI PART TIME ATTIVATI DOPO L'01/01/2011 LIMITI DI ASSUNZIONE

Brescia, marzo 2011

Il C.C.N.L. edilizia-industria del 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010 stabilisce i limiti per le assunzioni part time successive all'01/01/2011:

- **l'impresa che ha alle proprie dipendenze 4 OPERAI A TEMPO PIENO e nessun operaio part-time, può assumere soltanto 1 OPERAIO PART TIME (cioè non più del 30% degli operai a tempo pieno in forza);**  
se l'impresa ha dipendenti iscritti anche in altre Casse Edili, dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti gli operai in forza alla data di attivazione del nuovo part time;
- **l'impresa può assumere PIU' DI 1 OPERAIO PART TIME solo se non supera il limite del 3% DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO;**  
nel calcolo vanno considerati tutti i dipendenti dell'impresa: operai, impiegati, quadri, dirigenti; i dipendenti part time assunti a tempo indeterminato vanno conteggiati in proporzione all'orario di lavoro svolto  
(es: un dipendente part-time al 50% non va conteggiato come "1", ma come "0,5");  
l'impresa dovrà dimostrare di aver rispettato i limiti di assunzione, dichiarando tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del nuovo part-time.

#### **Non rientrano nei limiti di assunzione part time i seguenti casi:**

- impiegati;
- operai che usufruiscono di trattamento pensionistico;
- operai occupati in lavori di restauro e archeologici;
- operai non adibiti alla produzione (es.: addetti alle pulizie, cuochi, ecc.);
- operai di 4° livello;
- operai assunti con contratto a tempo pieno, poi trasformato in contratto part-time a causa di:
  - a. gravi e comprovati problemi di salute dell'operaio,
  - b. comprovata necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o disabilità che richiedono assistenza continua.

#### **DURC e contribuzione virtuale**

L'impresa che non rispetterà il limite per le assunzioni part time sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc.

L'interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011 stabilisce che:

*"ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite ... comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale".*

*"L'omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L'omissione contributiva in questione ... è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili".*

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Enrico Parmiani

Prot. n°4734/p/cv

Roma, 19 gennaio 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n° 447**

**Oggetto: applicazione delibera part-time**

In relazione a quanto previsto nelle Comunicazioni n. 433 e 436, si invia in allegato una scheda riguardante le procedure a cui le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti previsti dagli accordi contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore esigenza di chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Franco Turri

Il Presidente  
Franco Osenga



Allegato 1



### Procedure applicative Comunicazione n. 433

1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.  
A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accessi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.
2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (successivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.  
In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.
3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

**Tutte le citate dichiarazioni sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (vedi Comunicazione Cnce n. 440 del 2 novembre 2010).**

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrano inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.